

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL FONDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA PIEMONTESE (CAPO I)

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'erogazione di contributi in conto interessi al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale piemontese.

2. INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono ammissibili interventi di ristrutturazione aziendale e ammodernamento tecnologico promossi dalle piccole imprese editrici piemontesi. L'importo degli investimenti ammessi a contributo dovrà essere compreso tra € 2.500,00 ed € 30.000,00.

3. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione piccole imprese editrici, così come classificate ai sensi del D.M. 18/04/2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005, iscritte al Registro delle imprese da almeno due anni e che abbiano prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, non meno di cinque titoli e non più di cinquecento.

Le imprese beneficiarie inoltre devono essere indipendenti (e quindi non appartenere a grandi gruppi editoriali) e devono avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute (cioè fatturate e pagate) a partire dalla data di presentazione della domanda che si sostanziano in:

- a) acquisto di Hardware e Software;
- b) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi;
- c) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto;
- d) opere di manutenzione ordinaria degli immobili oggetto dell'investimento (es. tinteggiatura locali, ecc.).

Le spese al punto c) sono ammissibili soltanto nei casi in cui il richiedente sia proprietario dell'immobile oggetto dell'investimento o titolare di un diverso diritto reale di godimento sull'immobile stesso.

Non sono ritenuti ammissibili:

- beni da acquisire in leasing;
- beni usati.

5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al

modello predisposto da Finpiemonte S.p.A.

Le domande devono essere:

- compilate ed inviate telematicamente connettendosi al sito internet www.finpiemonte.info
- confermate da originale cartaceo (su cui deve essere apposta una marca da bollo amministrativa), completo delle firme necessarie e corredato della documentazione obbligatoria, che dovrà essere spedito a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 TORINO, tramite corriere ufficiale o posta AR, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico. Per il rispetto di tale termine farà fede il timbro di spedizione.

Nel caso in cui l'originale cartaceo non venga inviato entro i termini suddetti, la domanda sarà considerata decaduta.

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il percorso di istruttoria è diretto a verificare:

- a. l'ammissibilità delle domande (sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo ai richiedenti);
- b. il merito creditizio del richiedente.

Ammissibilità - Le domande vengono esaminate entro 45 giorni dalla presentazione e secondo l'ordine cronologico di arrivo da un Comitato tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. e composto da:

- uno o più rappresentanti della Regione Piemonte;
- due rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. con funzione di Presidente e Segretario.

E' facoltà del Comitato richiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documento aggiuntivo ritenuto necessario ai fini della valutazione. Tale richiesta sospende i termini precedentemente indicati.

Merito creditizio - In caso di valutazione positiva da parte del Comitato, Finpiemonte invia alla banca scelta dal richiedente tra quelle che hanno stipulato l'apposita convenzione, l'autorizzazione ad erogare il finanziamento. La banca deve concludere l'istruttoria tesa ad accertare il merito di credito del richiedente entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione.

La positiva erogazione da parte della banca consente alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport di disporre con proprio provvedimento la concessione effettiva dell'agevolazione. A seguito della concessione, Finpiemonte corrisponde al beneficiario l'importo dell'agevolazione. I beneficiari possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente all'approvazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere una nuova agevolazione solo successivamente alla restituzione del debito residuo.

7. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto consiste in un contributo regionale a copertura del 100% degli interessi gravanti su un

finanziamento bancario a tasso fisso e per la durata massima di 5 anni, stipulato con le banche convenzionate.

L'intervento agevolativo è riferito solo alla quota del finanziamento dei costi considerati ammissibili ai sensi del precedente punto 2) "Iniziative agevolabili" e secondo il piano di rientro quinquennale previsto dall'Istituto di credito prescelto, al quale sarà versato direttamente il contributo.

Finpiemonte erogherà ai beneficiari il contributo regionale in conto interessi in un'unica soluzione e in forma attualizzata al tasso di finanziamento espresso in forma equivalente.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà concludersi, coerentemente con le previsioni indicate in domanda, nell'arco temporale di 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Il rendiconto finale delle spese sostenute, redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it, dovrà essere inoltrato a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 - 10121 Torino), entro 30 giorni dalla data di ultimazione del programma (data di emissione dell'ultima fattura ammissibile).

Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

Tutte le modifiche ai programmi di investimento devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere Comitato tecnico.

9. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

10. CAUSE DI REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni concesse a favore delle piccole imprese editrici verranno revocate per le

seguenti cause:

- a. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- b. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- c. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- d. l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. l'impresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;
- g. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall'impresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- h. in sede di rendicontazione finale si rilevino spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso.

In caso di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo dell'agevolazione maggiorato di un tasso di interesse legale, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

11. CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E REGOLE DI CUMULO

Le agevolazioni del presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni ottenute con la presente misura non possono essere cumulate con altre agevolazioni per gli stessi costi ammissibili.

12. OPERATIVITA'

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 febbraio 2010 e fino a nuova disposizione.